

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RITA LEVI MONTALCINI"**

**82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) Via G. Bocchini, 37**

☎ Segreteria: 0824.49249 📠 Dirigente: 0824.49140 - C.F. 92057580620 - C.M. BNIC85700T

*DR Campania – Ambito BN-4 – Art. 1, c.66, L.13 luglio 2015, n. 107*

*Decreto USR Campania – Prot. 3988 del 15/03/2016*

e-mail : [bnic85700t@istruzione.it](mailto:bnic85700t@istruzione.it) - sito web : [www.icsanggiorgiodelsannio.edu.it](http://www.icsanggiorgiodelsannio.edu.it) - P.E.C. : [bnic85700t@pec.istruzione.it](mailto:bnic85700t@pec.istruzione.it)

Circolare n. 93

San Giorgio del Sannio, 27-02-2020

Al personale **docente e ATA** – loro sedi

A tutti i **genitori**

Al **Presidente del Consiglio di Istituto e ai Componenti**

All' **Albo on-line**

Agli **Atti**

***Oggetto: Azioni di coordinamento Istituzione scolastica e Comune di San Giorgio del Sannio.***

Per opportuna informazione alle SS. LL. in indirizzo, si pubblicano azioni di coordinamento con il Comune di San Giorgio del Sannio, in applicazione dell'Ordinanza n. 4 del 26-02-2020 della Regione Campania.



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

F.to Prof.ssa Anna **POLITO**

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, co. 2, DL.vo39/1993)*

E. D. R.




COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO  
Provincia di Benevento

Piazza Municipio n.1 – 82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO (Bn)  
PEC: [sangiorgiodelsannio@pec.cstsannio.it](mailto:sangiorgiodelsannio@pec.cstsannio.it)

27 FEB 2020

3804  
Prot.n.....del.....



Ai Dirigenti Scolastici  
I.C. Rita Levi Montalcini  
I.S. "Virgilio"

Agli Istituti Scolastici  
ed Educativi privati

OGGETTO: Sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore ed universitarie.

Si informa che il Presidente della Giunta Regionale della Campania con Ordinanza n.4 del 26.2.2020 ha sospeso su tutto il territorio regionale, dal 27 febbraio 2020 fino a tutto il 1 marzo 2020, i servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore ed universitarie per la realizzazione di un programma di disinfezione straordinaria dei locali sedi di attività didattiche e formative delle scuole, istituti di formazione ed Università.



IL SINDACO  
Prof. Mario Pepe



Il Presidente

ORDINANZA n. 4 del 26/02/2020

**OGGETTO:** Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA**

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto della Regione CAMPANIA;

**PRESO ATTO** della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, all'art.1 dispone che " 1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica" o al comma 2 individua le misure che, tra le altre, possono essere adottate;

**RILEVATO** che l'art.3 del menzionato decreto-legge (Attuazione delle misure di contenimento) stabilisce che " 1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale. 2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e,



Il Presidente

in particolare, l'art. 32 che dispone "Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

**RITENUTO** di dover realizzare azioni di sanificazione ambientale e di garantire nella misura maggiore possibile le sedi di maggiore frequenza da parte di giovani del nostro territorio;

**RITENUTO** che la situazione imponga l'adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dell'art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

#### ORDINA

con riferimento all'intero territorio regionale, con efficacia dall'adozione della presente ordinanza fino a tutto il 1 marzo 2020, la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore ed universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza, al fine di consentire, a cura dei soggetti competenti, la realizzazione di un programma di disinfezione straordinaria dei locali sedi di attività didattiche e formative delle scuole, istituti di formazione ed Università.

Restano ferme tutte le misure già disposte con le precedenti ordinanze presidenziali n. 1/2020 e n. 2/2020 nonché tutte le disposizioni e direttive adottate dalle competenti Autorità statali al fine del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti delle province della Regione Campania, al Dirigente Scolastico regionale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione Campania.

DE LUCA



COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO  
Provincia di Benevento

Plazza Municipio n.1 - 82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO (Bn)  
PEC: sangiorgiodelsannio@pec.cstsannio.it

3805 27 FEB 2020  
Prot.n..... del.....

Stampa: 27 FEB 2020  
467 A-20

Alla Direzione Generale dell'ASL  
di BENEVENTO

Al Distretto Sanitario ASL  
di SAN GIORGIO DEL SANNIO

e.p.c.  
Ai Dirigenti Scolastici  
I.C. Rita Levi Montalcini  
I.S. "Virgilio"

**OGGETTO:** Sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore ed universitaria. Richiesta servizio di disinfezione straordinaria

Si informa che il Presidente della Giunta Regionale della Campania con Ordinanza n.4 del 26.2.2020 ha sospeso su tutto il territorio regionale, dal 27 febbraio 2020 fino a tutto il 1 marzo 2020, i servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore ed universitaria per la realizzazione di un programma di disinfezione straordinaria dei locali sedi di attività didattiche e formative delle scuole, istituti di formazione ed Università.

Si chiede pertanto un Vostro qualificato intervento per assicurare la disinfezione straordinaria dei locali sedi di attività educative e didattiche presenti sul territorio di questo Comune.




IL SINDACO  
Prof. Mario Pepe  
*Mario Pepe*



COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO  
Provincia di Benevento

Piazza Municipio n.1 – 82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO (Bn)  
PEC: [sangiorgiodelsannio@pec.cstsannio.it](mailto:sangiorgiodelsannio@pec.cstsannio.it)

Prot.n. <sup>3806</sup> del ..... 27 FEB 2020



→ Ai Dirigenti Scolastici  
I.C. Rita Levi Montalcini  
I.S. "Virgilio"

OGGETTO: Disinfezione straordinaria locali scolastici.

Si comunica che l'impresa di pulizia BOCCHINO CARLO, su incarico di questo Comune, a partire dalle ore 15,00 di oggi (27.2.2020) e per i successivi giorni di venerdì e sabato, effettuerà una disinfezione straordinaria locali scolastici.

Si invita pertanto a mettere a disposizione della predetta Ditta un operatore scolastico al fine di assicurare l'apertura dei plessi interessati all'intervento di sanificazione.



IL SINDACO  
Prof. Mario Pepe